

Articolo 14

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) - Caso EU-Pilot 4467/13/ENVI)

L'articolo 14 reca modifiche alla disciplina nazionale vigente riguardante l'istituzione di un'**infrastruttura per l'informazione territoriale** nell'Unione europea (**Inspire**) con la finalità di consentire lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzo di dati geografici e ambientali interoperabili e di servizi legati a tali dati. In particolare, l'articolo novella in più punti il **d.lgs. n. 32/2010**, attuativo della direttiva 2007/2/CE, (di seguito direttiva), che istituisce un'**infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità Europea (Inspire)**, allo scopo di rispondere alle considerazioni e ai rilievi della Commissione europea nell'ambito della procedura EU Pilot 4467/13/ENVI. Le modifiche alla disciplina investono profili di carattere formale e sostanziale e riguardano: l'ambito di applicazione; i metadati; il Geoportale nazionale; l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi; l'accesso al pubblico dei servizi di rete; la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le autorità pubbliche; l'attività di monitoraggio e di rendicontazione.

La **direttiva Inspire** (acronimo per *Infrastructure for Spatial Information in Europe* - Infrastruttura per l'Informazione Territoriale in Europa) reca le norme per l'**istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale** nell'Unione europea, con la finalità di consentire lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzo di dati geografici e ambientali interoperabili e di servizi legati a tali dati. L'interesse principale della direttiva è, infatti, rivolto soprattutto alle **politiche ambientali comunitarie** e alle politiche o alle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente.

Inspire si fonda sulle infrastrutture per l'informazione territoriale create e gestite dagli Stati membri (art. 1). La direttiva è diretta soprattutto **alle pubbliche amministrazioni** che gestiscono la maggior parte dei dati territoriali. Si applica ai set di dati territoriali su cui uno Stato membro ha e/o esercita diritti giurisdizionali, che sono disponibili in formato elettronico, che sono detenuti da (o per conto di) un'autorità pubblica, oppure terzi (artt. 3 e 4). Gli Stati membri sono, inoltre, tenuti ad inviare alla Commissione una relazione sull'attuazione della direttiva comprendente, tra l'altro, anche un'analisi dei relativi costi/benefici, che deve essere aggiornata con cadenza triennale (art. 21). Anche la Commissione europea (art. 23) è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della direttiva entro il 15 maggio 2014 e successivamente ogni sei anni.

Per l'attuazione della direttiva, sono stati emanati il regolamento (CE) n. 1205/2008 (per quanto riguarda i metadati), la decisione 2009/442/CE (per quanto riguarda il monitoraggio e la rendicontazione), il regolamento (CE) n. 976/2009 (per quanto riguarda i servizi di rete), il regolamento (UE) n. 268/2010 (per quanto riguarda l'accesso ai set di

dati territoriali e ai servizi ad essi relativi degli Stati membri da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari in base a condizioni armonizzate) e il regolamento (UE) n. 1089/2010 (per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali).

Le modifiche al testo del decreto legislativo richiamato sono confrontate nel prosieguo della trattazione con la normativa vigente e con le prescrizioni della direttiva.

Finalità e ambito di applicazione
(lettere a) - d) del comma 1)

Il **comma 1, lettere a)-d)**, reca **modifiche** all'**articolo 1** sulle finalità e sull'ambito di applicazione del d.lgs. 32/2010 (di seguito decreto), in relazione ai **set di dati territoriali** e alle condizioni previste per l'applicazione delle norme del decreto medesimo. In particolare:

- la **lettera a)**, che modifica il **comma 3, lettera b), numero 2**, dell'articolo 1 del decreto, stabilisce che i **set di dati territoriali**¹² considerati per l'applicazione delle norme del decreto riguardano i dati detenuti da o per conto di **terzi che possono accedere alla rete ai sensi dell'articolo 7** del decreto, in cui sono disciplinati i servizi di rete e la tipologia dei servizi offerti;

- la **lettera b)** inserisce al **comma 3**, con la **nuova lettera c-bis)**, un'ulteriore condizione sui **set di dati territoriali** considerati, ai fini dell'applicazione del decreto. Si richiede, infatti, che i dati riguardino **un territorio soggetto alla giurisdizione italiana**, come indicato dalla direttiva;

- la **lettera c)**, che sostituisce al **comma 5** il riferimento ai dati di cui alla lettera c) con quelli di cui alla **lettera b)**, riguarda la possibilità dell'autorità pubblica di intervenire sui set di dati territoriali, detenuti da terzi in base a **diritti di proprietà intellettuale**, solo previa **autorizzazione** dei terzi medesimi, come previsto dalla direttiva;

- la **lettera d)** modifica il **comma 7** e prevede l'applicazione del decreto ai **set di dati territoriali** detenuti da o per conto dei **comuni**, soltanto nei casi in cui l'obbligo di **raccolta** o **divulgazione** da parte di tali enti è espressamente previsto da norme vigenti, come indicato dalla direttiva.

¹² I dati territoriali sono dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o un'area geografica specifica, il set di dati territoriali è una collezione di dati territoriali identificabili (art. 2, definizioni del D.Lgs 32/2010).

Definizioni**(lettera e) del comma 1)**

Il **comma 1, lettera e)** inserisce all'**articolo 2, comma 1**, la **lettera i-bis)** recante la **definizione di "terzi"**, identica a quella prevista nella direttiva, ossia qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da una autorità pubblica.

Metadati e Geoportale nazionale**(lettere f), g), n) ed u) del comma 1)**

Il **comma 1, lettera f)**, inserisce all'**articolo 4, comma 1**, la previsione che i **metadati** siano creati in conformità con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo.

L'**art. 3, par. 6**, della **direttiva** definisce i **metadati** come le informazioni che descrivono i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali e che consentono di ricercare, repertoriare e utilizzare tali dati e servizi.

Conseguentemente:

- la **lettera g)** abroga il comma 4 dell'**articolo 4** del decreto che detta una disciplina in fase di prima applicazione, che prevede l'emanazione di decreti ministeriali e, in attesa dei medesimi decreti, il recepimento delle norme di esecuzione europee nell'Allegato IV del decreto medesimo;

- la **lettera n)** modifica l'**articolo 8, comma 3**, relativo allo sviluppo del [Geoportale nazionale](#) da parte del Ministero dell'Ambiente, che dovrà essere aggiornato anche in conformità con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo;

- la **lettera u)** abroga l'Allegato IV recante le Regole tecniche riguardanti i **metadati**.

Ai sensi dell'art. 5, par. 4 della direttiva è stato emanato il regolamento 1205/2008 a cui si è conformato il **D.M. 10 novembre 2011** recante le regole tecniche per la definizione del contenuto del **Repertorio nazionale dei dati territoriali**, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso, emanato ai sensi dell'**art. 59, comma 5**, del **d.lgs. 82/2005** (Codice dell'amministrazione digitale).

Interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi (lettere h) - i), l)-m) del comma 1)

Il **comma 1, lettera h)**, modifica l'articolo 6 inserendo il comma 1-*bis*, specificando che i **servizi di conversione** di cui al comma 1, lettera d), dell'articolo 7 **sono combinati con gli altri servizi** di cui al medesimo comma 1 in modo tale che tutti i servizi operino **in conformità alle disposizioni di esecuzione** adottate a livello europeo, come dispone l'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva.

L'**articolo 7** del **decreto** disciplina i **Servizi di rete** che a norma dell'art. 3 del medesimo decreto costituiscono parte dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale. In particolare, il **comma 1** elenca i servizi erogati per i set di dati territoriali e del monitoraggio ambientale, nonché per i servizi ad essi relativi per i quali sono stati creati metadati a norma del decreto tra i quali, alla lettera **d)**, sono inclusi i **servizi di conversione** che consentano di trasformare i set di dati territoriali, onde conseguire l'interoperabilità. I suddetti servizi sono gli stessi indicati all'articolo 11 par. 1 della direttiva.

Le **disposizioni di esecuzione** dell'**articolo 7, par. 1** della **direttiva** stabiliscono modalità tecniche per l'interoperabilità e, se fattibile, l'armonizzazione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi, intese a modificare elementi non essenziali della direttiva integrandola.

Il **comma 1, lettera i)**, aggiunge all'articolo 6 il comma 3-*bis* e dispone che il **Ministero dell'ambiente provvede** affinché le **informazioni**, inclusi i dati, i codici e le classificazioni tecniche, necessarie per garantire la conformità alle disposizioni di esecuzione europee **siano messe a disposizione delle autorità pubbliche o dei terzi a condizioni che non ne limitino l'uso**, come previsto dall'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva.

Il Ministero dell'Ambiente provvede per quanto sopra disposto, sentita la Consulta nazionale per l'informazione territoriale e ambientale di cui all'articolo 11, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 23, comma 12-*quaterdecies*, del **D.L. 95/2012**.

L'**articolo 23, comma 12-*quaterdecies***, al fine di sostenere lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi basati su dati geospaziali e per sviluppare le tecnologie dell'osservazione della terra anche a fini di tutela ambientale, di mitigazione dei rischi e per attività di ricerca scientifica, prevede che tutti i dati e le informazioni, acquisiti dal suolo, da aerei e da piattaforme satellitari nell'ambito di attività finanziate con risorse pubbliche, sono resi disponibili per tutti i potenziali utilizzatori nazionali, anche privati, nei limiti imposti da ragioni di tutela della sicurezza nazionale. La norma affida all'**ISPRA** la catalogazione e la raccolta dei dati geografici, territoriali ed ambientali generati da tutte le attività sostenute da risorse pubbliche. Con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base di una intesa tra Presidenza del Consiglio - Dipartimento della protezione civile, Ministero della difesa, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e regioni, adottata dalla Conferenza Stato-regioni sono definite le modalità per la **gestione della piattaforma** e per l'accesso, l'interoperatività e la condivisione, anche in tempo reale, dei dati e delle informazioni in essa conservati, e gli obblighi di comunicazione e disponibilità dei dati acquisiti da parte di tutti i soggetti che svolgono tale attività con il sostegno pubblico, anche parziale.

Il **comma 1, lettere l) e m)**, interviene sull'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto, che prevedono l'erogazione di determinati servizi per i set di dati territoriali e del monitoraggio ambientale, e dei servizi relativi ai metadati (vedi *supra* comma 1 lett. h) e lett. u). In particolare, l'intervento della lettera m) all'articolo 7, comma 5 del decreto è volto a rendere disponibile a favore di **terzi**, su richiesta, il servizio svolto dall'ISPRA per la **progressiva integrazione dei set di dati territoriali nell'ambito del Sistema informativo nazionale ambientale (S.I.N.A.)** per il tramite della rete [SINAnet](#).

L'art. 12, paragrafo 1, della direttiva definisce il servizio a cui i terzi possono accedere come la possibilità tecnica per collegare i rispettivi set di dati territoriali e servizi ad essi relativi alla rete.

**Accesso al pubblico dei servizi di rete
(lettere o), p), e q) del comma 1)**

Il **comma 1, lettera o)** modifica l'articolo 9, comma 4, lettera b), sulle limitazioni per l'**accesso al pubblico dei servizi di rete**, apportando correzioni di carattere formale.

La **lettera p)** modifica l'articolo 9, comma 6, sulla libertà di accesso del pubblico ai servizi di rete (vedi *supra* l'articolo 7 del decreto), inserendo nella disposizione il comma 3 dell'art. 9, chiarendo in tal modo che il **divieto di accesso ai servizi di rete**, previsto in determinati casi, **non è applicabile in caso di accesso alle informazioni sulle emissioni nell'ambiente**.

Il **comma 3 dell'articolo 9** del decreto vieta l'accesso del pubblico ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi, qualora l'accesso a tali servizi possa recare pregiudizio alle relazioni internazionali, alla pubblica sicurezza o alla difesa nazionale.

Il **comma 1, lettera q)** modifica l'articolo 9, comma 8, primo periodo, in materia di **applicazione di tariffe per i servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni** per l'accesso al pubblico dei dati territoriali. In particolare, per l'applicazione delle suddette tariffe, è inserita una ulteriore condizione - oltre a quella relativa al mantenimento di set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi – **quando sono coinvolte quantità particolarmente consistenti di dati frequentemente aggiornati**.

L'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva prevede che gli Stati membri possono consentire ad un'autorità pubblica che fornisce un servizio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) di applicare tariffe quando tali tariffe garantiscono il mantenimento di set di dati territoriali e dei corrispondenti servizi ad essi relativi, in particolare quando sono coinvolte quantità particolarmente consistenti di dati frequentemente aggiornati.

**Condivisione e riutilizzo dei dati tra autorità pubbliche
(lettere r) ed s) del comma 1)**

Il **comma 1, lettere r) e s)**, interviene sull'art. 10 del decreto, rispettivamente, per sostituire il comma 3 e aggiungere il comma 3-*bis*, in merito alla condivisione e al riutilizzo dei dati tra autorità pubbliche.

In particolare, come previsto dalla direttiva, il nuovo **comma 3 stabilisce che i set** di dati territoriali ed i servizi ad essi relativi siano forniti agli Stati membri e alle istituzioni e organismi europei (nella norma vigente sono forniti solo a quest'ultimi organi), anche ai **fini delle funzioni pubbliche** che possono avere

ripercussioni sull'ambiente, e non solo al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtù della legislazione europea in materia ambientale, come previsto nella disposizione vigente.

Il comma 3-*bis* prevede, come stabilito dalla direttiva, che **le autorità pubbliche** forniscono, su base reciproca ed equivalente, **agli organismi istituiti da accordi internazionali** di cui l'Unione europea e l'Italia sono parte, **l'accesso ai set di dati territoriali ed ai servizi ad essi relativi**. I set di dati territoriali ed i servizi ad essi relativi forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente che al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtù della legislazione europea in materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa.

L'articolo 3, numero 9, della direttiva, come l'articolo 2, comma 1, lettera i), numeri 1) e 2) del decreto, definisce autorità pubblica:

a) ogni governo o altra amministrazione pubblica, compresi gli organi consultivi pubblici a livello nazionale, regionale o locale;

b) ogni persona fisica o giuridica svolgente funzioni di pubblica amministrazione ai sensi della legislazione nazionale, compresi incarichi, attività o servizi specifici connessi con l'ambiente.

Monitoraggio e rendicontazione

(lettera t) del comma 1)

Il comma 1, **lettera t)**, modifica l'articolo 12, comma 5, del decreto specificando che i **risultati del monitoraggio e della rendicontazione sono messi a disposizione del pubblico** - tramite il sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – in via **permanente**, come stabilito dalla direttiva.

Procedure di contenzioso

Con riferimento alla disposizione che riguarda l'attuazione della direttiva [2007/2/CE](#) (che istituisce **un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea – INSPIRE**), si segnala che è stata avviata dalla Commissione, con lettera del **17 gennaio 2013**, la procedura EU Pilot 4467/13/ENVI¹³.

¹³ Il sistema EU PILOT (strumento informatico EU pilot - IT application) dal 2008 è lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale - che in Italia è la struttura di missione presso il Dipartimento Politiche UE della Presidenza del Consiglio -, trasmette le richieste di informazione agli Stati membri (tutti gli Stati membri hanno aderito a questo strumento di pre-contenzioso) al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d'infrazione. Il sistema viene utilizzato quando per la Commissione la conoscenza di una situazione di fatto o di diritto all'interno di uno Stato membro è insufficiente e non permette il formarsi di un'opinione

In particolare, la **Commissione europea** ha richiesto **chiarimenti all'autorità italiana** in merito al **mancato recepimento** di alcune disposizioni della direttiva e **l'incompleto o non corretto recepimento** di altre.

Come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge, lo scopo della direttiva 2007/2/CE è quello di creare, grazie a norme comuni di attuazione, integrate da misure comunitarie, una **struttura condivisa che renda l'informazione ambientale** georeferenziata (c.d. informazione territoriale) detenuta dai vari Stati membri **compatibile ed utilizzabile in un contesto transfrontaliero**, superando in tal modo i problemi relativi alla disponibilità, alla qualità, all'organizzazione ed alla accessibilità dei dati territoriali oggi disponibili all'interno della Comunità europea.

Il successivo **28 marzo 2013**, le autorità italiane hanno fornito **elementi di risposta**.

In particolare, le autorità italiane propongono, da un lato, **modifiche formali alla normativa di recepimento** (in particolare, nel decreto legislativo n. 32/2010 e nel decreto ministeriale dell'10 novembre 2011), dall'altro **modifiche sostanziali**, specificando, ad esempio, il ruolo del Geoportale nazionale; le modalità di scambio delle informazioni tra le istituzioni, nazionali e comunitarie; il raccordo tra la normativa nazionale e i regolamenti comunitari attuativi di INSPIRE; le condizioni di accesso ai set di dati territoriali ed ai servizi relativi; l'attività di monitoraggio e *reporting*.

L'articolo 14 in esame recepisce le modifiche proposte e segnalate dalle autorità italiane alla Commissione europea.

chiara sulla corretta applicazione del diritto UE e in tutti i casi che potrebbero essere risolti senza dovere ricorrere all'apertura di una vera e propria procedura di infrazione.